




N. 3922 Reg. Gen. Anno 2010 C. Appello

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Baldo	Marescotti rel.	presidente est.
dott. Rosella	Boiti	consigliere
dott.ssa Alberto M.	Vigorelli	consigliere

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 22 ottobre 2010 a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione nella camera di consiglio del 9 aprile 2014

TRA

Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [redacted], presso il cui studio hanno eletto domicilio in Milano, [redacted], per procura alle liti in calce all'atto di citazione di questo grado

APPELLANTI

E

INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F. 00799960158) a seguito di fusione per incorporazione della SANPAOLO-IMI S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rusconi presso cui ha eletto domicilio in Milano, via San Maurilio n. 3, giusta procura notarile in atti,

APPELLATA

OGGETTO: responsabilità in materia di intermediazione mobiliare – risoluzione del contratto - risarcimento dei danni

CONCLUSIONI: come da fogli allegati al verbale d'udienza del 28 gennaio 2014, qui di seguito uniti in copia

RICCARDO RUSCONI
STUDIO LEGALE

20123 MILANO, VIA SAN MAURILIO 3 - TEL. 02-86997070 FAX 02-86913429
e mail: riccardo.rusconi@rusconilaw.it

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Prima

nel giudizio R.G. n. 3922/2010 - Rito societario -

C.I. dr. Baldo MARESCOTTI

promosso dai:

- sigg.ri ~~LUIGI MARESCOTTI e FRANCESCA MARESCOTTI~~ con l'avv.
~~Salvo Corno~~ di Milano

- appellanti -

contro

- INTESA SANPAOLO S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo
Rusconi del Foro di Milano

- appellata -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER LA INTESA SANPAOLO S.p.A.

Piaccia alla Eccell.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza
disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso:

NEL MERITO

Rigettare l'appello introduttivo del presente giudizio e confermare la sentenza
n. 11783/2009 emessa dal Tribunale di Milano in data 02.10.2009.

Accogliere in ogni altro caso le seguenti conclusioni:

In via preliminare di merito:

accertare la prescrizione del diritto ad ottenere una pronuncia risarcitoria
a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Nel merito:

rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via istruttoria:

- ° disporsi l'acquisizione della CTU del prof. Bastia nella causa avanti al Tribunale di Parma RG 3624/2004;
- ° ammettere prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli:
 - "Vero che all'atto del conferimento dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV per cui è causa è stato regolarmente consegnato agli attori il prospetto sui rischi di investimento previsto dalla normativa all'epoca vigente".
 - "Vero che all'atto del conferimento dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV per cui è causa è stato indicato agli attori quale fosse l'ente emittente le obbligazioni".
 - "Vero che l'acquisto delle obbligazioni dedotte in giudizio è stato confermato dagli attori all'atto della inurmissione dei titoli nel *dossier* presso Banca Intesa e comunque nel corso del mese di febbraio 2001";
 - "Vero che la Banca, in relazione al rapporto per cui è causa ha ottemperato al mandato contrattualmente assunto ed agli obblighi di legge, TUF e Delibere Consob in particolare in materia di informazione, con riferimento agli articoli *ex adverso* citati".

Si indicano come testi, con facoltà di integrare e modificare la lista:

- sig. Giacomo Bazzoli, già dipendente CARIPLO/ Banca Intesa;
- sig. Riccardo Dubini, già dipendente CARIPLO/ Banca Intesa;



- Direttore *pro tempore* Filiale CARIPLO/Banca Intesa, Viale Zara Milano.


° Disposi C.T.U. volta ad accertare e comunque a precisare il valore delle obbligazioni dedotte in giudizio all'atto del loro acquisto sul mercato ed all'atto dello scarico delle stesse dal *dossier* aperto presso CARIPLO/Banca Intesa.

- Con vittoria di spese e compensi legali, oltre iva e oneri previdenziali 4%.

Milano, 28 gennaio 2014

VISTO: LA CORTE

IL CASO.it



CONCLUSIONI per gli APPELLANTI

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:

In riforma e/o annullamento totale e/o parziale della sentenza n. 11784/09 emessa dal Tribunale Civile di Milano il 02.10.09, accogliere le domande attoree nei confronti di IntesaSanPaolo avendo accertato la violazione di quest'ultima ai propri doveri informativi di cui al TUF ed al Regolamento Consob in occasione dell'acquisto dei titoli Parmalat, e pertanto,

A) Accertare e dichiarare la nullità ex art. 23 d.lgs 58/98 del contratto di acquisto del 30.01.2001 avente ad oggetto le obbligazioni Parmalat Eur 6% - 2006 intervenuto tra il Sig. ~~Luigi C. F.~~ e Banca Intesa S.p.A., ora Intesa SanPaolo, per carenza di un valido contratto di negoziazione;

B) Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 2° comma c.c. del contratto di acquisto delle obbligazioni Parmalat Eur 6% - 2006 del 30.01.2001 per mancanza dell'oggetto, essendo intervenuto il loro acquisto antecedentemente la loro emissione avvenuta il 06.02.2001 e/o per la mancata identificazione dell'oggetto ex art. 1346 c.c.

C) accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di acquisto del 30.01.01 avente ad oggetto le obbligazioni Parmalat Eur 6% - 2006 intervenuto tra i ~~Sig. Luigi C. F. e~~ Banca Intesa ora Intesa SanPaolo per vizio del consenso ex art. 1428 e sgg c.c. 1439 c.c. e sgg

In via di ulteriore subordinazione:

D) Accertare l'inadempimento contrattuale di Banca Intesa S.p.A. ex art. 1453, 1176 II comma, articoli 21 e 23 dlgs n. 58/1998 nonché delle altre norme ritenute rilevanti, nonché degli artt. 26, 27, 28, 29 Regolamento Consob n. 11522/98, nonché delle altre norme ritenute rilevanti e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del 30.01.2001 avente ad oggetto le obbligazioni Parmalat 6% - 2006 intervenuto tra il Sig. ~~Luigi C. F.~~ il Banca Intesa S.p.A. ora Intesa SanPaolo S.p.A. di cui in narrativa per inadempimento ex art. 1453 e 1176, 2° comma c.c., o, subordinatamente, dichiarare la responsabilità dell'intermediario per inadempimento ex art. 1218 c.c.

D) In tutti i casi A) B) C) e D) condannare IntesaSanPaolo S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore a restituire ai ~~Sig. Luigi C. F. e~~ la somma di € 13.000,00 oltre gli interessi legali dalla data del versamento al saldo ed oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c.;

In via di ulteriore subordine:

F) Dichiarare la responsabilità da fatto illecito di Banca Intesa, ora IntesaSanPaolo S.p.A. e conseguentemente condannarla a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'attrice nella misura di € 13.000,00 oltre gli interessi legali dalla data del versamento al saldo ed oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c.; oltre i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. o quell'altra somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa

G) Con vittoria delle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado ~~Luigi Casinaghi e Olimpia Fazio~~ hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Banca Intesa Sanpaolo (quale successore dell'intermediaria Banca Cariplo), chiedendo la pronuncia di nullità (*per violazione dell'art. 23 del d.lgs. 58/1998, per mancanza dell'oggetto ovvero per nullità virtuale ex art. 1418 c.c. in relazione alla normativa primaria e secondaria, in materia di intermediazione mobiliare*), e in via gradata di annullamento (*per errore o dolo*), di risoluzione per inadempimento ovvero di risarcimento da responsabilità aquiliana, dell'acquisto di obbligazioni Parmalat per un controvalore di € 13.000,00 effettuato dagli attori il 30 gennaio 2001 con l'intermediazione, e su consiglio, di Cariplo. Hanno affermato l'inesistenza di un precedente valido contratto-quadro, la mancanza di oggetto determinato (*i titoli essendo stati negoziati in 'grey market', ossia prima della loro formale emissione*), l'esistenza di un non dichiarato e non autorizzato conflitto di interessi, l'inadeguatezza dell'operazione lamentando carenze informative.

La Banca convenuta si era costituita resistendo a ogni domanda, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire degli attori, non avendo gli stessi dato prova di essere ancora titolari dei titoli di cui era causa.

Con la memoria ex art. 6 la difesa degli attori ha replicato in relazione all'attualità del possesso dei titoli e contestato la validità del contratto quadro prodotto, in quanto non adeguato alle prescrizioni della normativa primaria e secondaria del 1998.

Con la successiva replica la banca ha introdotto una nuova eccezione di prescrizione della responsabilità extracontrattuale. Infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, rimessa la causa in decisione senza ammissione delle istanze probatorie dedotte, con sentenza n. 11784/2009 del 30 settembre 2009, depositata il 2 ottobre 2009, il Tribunale ha respinto le domande proposte da ~~Luigi Casinaghi e Olimpia Fazio~~, integralmente compensando tra le parti le spese processuali.

Con citazione notificata il 22 ottobre 2010 ~~Luigi Casinaghi e Olimpia Fazio~~ hanno impugnato la sentenza del Tribunale. La Banca Intesa San Paolo si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Rinviata l'udienza a seguito del collocamento a riposo del precedente relatore, assegnata la causa al dott. Marescotti, alla nuova udienza del 28 gennaio 2014 sono state precisate le conclusioni; la causa è stata quindi assegnata in decisione nella camera di consiglio del 9 aprile 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§. 1 - E' ormai superata in questo grado – in quanto non riproposta dalle parti – la questione della prova dell'attuale titolarità dei titoli Parmalat. La prova, come ha rilevato il Tribunale, è stata fornita dalla difesa attrice con i due documenti prodotti con la memoria in data 15.2.2008: la richiesta a Banca Intesa – rete Cariplo di trasferire tutti i titoli già depositati presso Cariplo ad altra banca (Citybank) e il "dettaglio posizione" di quest'ultima, in data 15.1.2008, in cui risultano, nella posizione degli attori (cfr. il numero di riferimento) i titoli Parmalat di cui è causa.

I motivi di appello

§. 2 - Con il primo motivo gli appellanti deducono la carente motivazione della sentenza in merito al mancato aggiornamento del contratto quadro risalente al 1997, che avrebbe dovuto invece adeguarsi alla disciplina normativa introdotta con il decreto legislativo n. 58 del 1998. Il mancato aggiornamento costituirebbe inadempimento contrattuale per violazione di norme imperative di legge e per difetto di informazione adeguata e violazione sia dell'art. 21 del decreto 58/1998, sia del Regolamento Consob n. 11522/1998, articolo 34.

Con il secondo motivo gli appellanti sostengono che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha valutato l'adeguatezza dell'operazione, benché le obbligazioni vendute denotassero già all'epoca la loro intrinseca rischiosità, in quanto emesse da una società priva di dipendenti e di beni mobili ed immobili, indebitata per un multiplo di 4000 volte il capitale sociale, le cui obbligazioni erano state quotate presso la Borsa del Lussemburgo prive di prospetto informativo e di quotazione sul mercato regolamentato italiano. Parmalat Finance Corporation BV era stata creata all'estero come società veicolo allo scopo di finanziaria Parmalat S.p.A. che nel 1997 era impossibilitata ad emettere obbligazioni a causa dei limiti posti dall'art. 2410 cod.civ. nel testo all'epoca vigente. La Banca doveva essere in possesso di tali informazioni che erano quindi da giudicare rischiose anche nel 2001.

Con il terzo motivo gli appellanti richiamano le regole stabilite dalla normativa primaria e da quella secondaria del settore di mercato considerato e criticano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che l'operazione negoziata con gli appellanti, pur non preceduta da adeguata informazione, non costituisse grave inadempimento.

Con il quarto motivo gli appellanti rilevano che sarebbe spettato alla Banca l'onere di fornire la prova di avere assolto gli obblighi di informazione a suo carico aventi ad oggetto la natura, i rischi e le implicazioni dell'operazione negoziata. Al contrario era provato che la Banca avesse omesso di informarsi circa l'esperienza finanziaria e la propensione al rischio dei clienti, così come aveva omesso di fornire ai clienti informazioni complete e rilevanti circa l'operazione che si stava perfezionando.

Con il quinto motivo gli appellanti criticano la sentenza per non avere considerato che Banca Intesa si trovava in conflitto di interessi perché era creditrice di Parmalat; a fronte dell'emissione delle obbligazioni, Intesa SanPaolo si era preoccupata di segnalare con una mera clausola di stile una situazione di conflitto di interessi, essendo presente nel consorzio di collocamento tramite la società Caboto SIM S.p.A., che era società che faceva parte del gruppo facente capo a Banca Intesa. In situazione siffatta, considerato che i titoli erano stati venduti agli appellanti nella fase del "grey market", prima cioè della loro materiale esistenza, era da ravvisare una situazione oltre che di conflitto di interessi anche di violazione delle norme sul collocamento.



Con il sesto motivo gli appellanti deducono che tutte le omissioni informative in cui era incorsa la Banca realizzavano un grave inadempimento e rilevano che la provata assenza di specifiche informazioni circa le caratteristiche dei titoli e la loro rischiosità era stata la causa determinante del consenso prestato dai coniugi ██████ per l'acquisto delle obbligazioni in contestazione, mentre in ogni caso la Banca avrebbe dovuto astenersi dall'esecuzione dell'ordine in difetto di idonea informazione attiva e passiva. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare sul punto. I clienti intendevano comunque acquistare un titolo obbligazionario emesso dalla Parmalat italiana e quotato presso la borsa italiana, mentre le obbligazioni acquistate denominate "Parmalat EUR 6/2006" erano titoli esteri.

Con il settimo motivo gli appellanti deducono che il comportamento illegittimo della Banca avrebbe provocato loro un danno rappresentato dalla perdita del capitale investito, pari al prezzo di acquisto di € 13.000,00.

Con l'ultimo motivo gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'intermediario e il pregiudizio da loro subito, erroneamente applicando i principi in materia di onere della prova: sostengono che tale onere sarebbe spettato alla Banca, tenuta a dimostrare che, malgrado l'avvenuta violazione, essa avesse curato gli interessi dei clienti. In ogni caso, considerano che se anche l'onere della prova fosse posto a loro carico, il nesso di causalità avrebbe dovuto ritenersi dimostrato, potendosi presumere che essi, se informati adeguatamente, non avrebbero comprato quei titoli, considerato che erano risparmiatori oculati non inclini al rischio. Dall'esame del loro portafoglio titoli, infatti, sarebbe dovuto emergere la preferenza da loro accordata all'acquisto di titoli non rischiosi e comunque per investimenti conservativi (titoli di solide società italiane; obbligazioni della stessa Banca; titoli di Stato).

La decisione della Corte

§. 3 - In via preliminare la Corte rileva che gli appellanti non hanno impugnato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità e di annullamento del contratto, considerando:

- che la stessa prospettazione degli attori, i quali avevano allegato una violazione da parte dell'intermediario dei doveri comportamentali di diligenza, correttezza e trasparenza, in cui rientra anche la segnalazione del profilo di inadeguatezza delle operazioni, escludeva che si potesse pervenire a tale decisione, come confermato nelle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26724 e 26725/2007;

- che la domanda di annullamento era *"inammissibilmente proposta in termini generici – errore e dolo – senza dar conto dell'intrinseca alternatività, sotto il profilo della fattispecie fattuale, delle due suddette ipotesi di vizio del consenso. In concreto nessuna prova è allegata né del comportamento decettivo del personale della banca né dell'erroneo convincimento del cliente relativo a elemento essenziale e diverso dalla mera convenienza economica dell'operazione"*.



In difetto di impugnazione, la decisione pronunciata su queste due domande (nullità o annullamento) si deve quindi ritenere passata in cosa giudicata e non è riesaminabile dalla Corte.

§. 4 – Nel merito la Corte ritiene che l'appello, sorretto da argomentazioni superate dalle argomentazioni stesse del Tribunale e in cui fa comunque difetto il requisito della specificità prescritto dall'art. 342 cod.proc.civ., debba essere rigettato.

Sulla questione della omissione da parte della Banca delle informazioni che era tenuta ad acquisire dai clienti o che a sua volta era obbligata a dare loro, va considerato che il Tribunale non ha affatto deciso che Banca Intesa avesse adempiuto tutti gli obblighi informativi cui era vincolata, come farebbe intendere l'impugnazione proposta dai coniugi [redacted]. Al contrario il Tribunale ha condiviso le censure sollevate dagli attori, ma ha ritenuto che le violazioni accertate e pacifiche degli obblighi di informazione e di trasparenza non potessero giustificare, per sé stesse, la pronuncia di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.

Lo dimostra il coerente percorso argomentativo della sentenza appellata, che così si è pronunciata:

Il contratto di negoziazione in data 3.1.1997 prodotto dalla convenuta (doc. 13) contiene tutte le specifiche richieste dall'art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998, e quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 23 TUF.

Va esclusa la violazione delle norme sulla sollecitazione all'investimento (art. 94 TUF) trattandosi di un rapporto di negoziazione.

L'ordine scritto denuncia il conflitto di interesse, e l'esecuzione ciononostante è espressamente autorizzata dal cliente (doc. 15 convenuta).

L'adeguatezza dell'operazione va ritenuta attesa l'entità dell'acquisto (€ 13.000) in relazione al patrimonio mobiliare degli attori (complessivamente oltre € 52.000, cfr. doc. 2 convenuta), e tenuto conto della non evidente rischiosità delle obbligazioni Parmalat all'epoca della loro negoziazione (gennaio 2001, ossia circa due anni prima del default).

A fronte delle contestazioni dei clienti, la banca non ha tuttavia dato la prova (a suo carico, ex art. 23 u.c. TUF) di aver compiutamente fornito al cliente tutte le informazioni sull'operazione che, all'epoca, erano in suo possesso o avrebbero dovuto essere in suo possesso, atteso il dovere di informarsi di cui all'art. 21 lett. b) TUF e 26 lett. e) Regolamento Consob n. 11522/1998; in particolare, non ha provato di aver detto che la negoziazione era in grey market, né di aver chiarito quali potessero all'epoca essere i rischi oggettivi del titolo; non ha provato di aver chiesto al cliente le sue, prospettive di investimento ed il livello di esperienza e di rischio accettato.

Risulta poi ammessa la scarsa trasparenza e diligenza dell'intermediaria laddove sono stati immessi nel dossier dell'attore obbligazioni emesse da Parmalat Finance BV e non da Parmalat Finanziaria s.p.a. senza che la soggettività straniera dell'emittente risultasse evidenziata ne nell'ordine scritto né nello stesso report di esecuzione (c.d. fissato bollato, cfr. dott. 15 convenuta).

Va dunque affermato l'inadempimento della banca agli obblighi comportamentali che la legge pone a suo carico – artt. 21 lett. a) TUF e 26-3° comma Reg. 11522/1998.

Quanto alla risoluzione, tale sanzione presupporrebbe una valutazione di gravità dell'inadempimento della banca, tenuto conto dell'interesse del cliente: gravità che, costituendo un presupposto per l'accoglimento della domanda di risoluzione, deve essere provata dagli attori.

Tale prova, allo stato degli atti, non può ritenersi: al di là della scarsa precisione dell'intermediario, l'interesse dei clienti era quello di acquistare obbligazioni genericamente riferibili alla "Parmalat" – né, atteso il notorio coinvolgimento di tutte le consociate Parmalat nel default, la specifica indicazione di una società veicolo anziché della società italiana appare motivo di concreto pregiudizio per gli attori.

§. 5 – Gli appellanti non avevano, pertanto, alcun interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui lo stesso Tribunale aveva accertato che i motivi di contestazione dell'operato della Banca in merito alla omissione dell'adempimento di tutti i rigorosi obblighi informativi cui era tenuta era fondati ed erano da condividere (*"Va dunque affermato l'inadempimento della banca agli obblighi comportamentali che la legge pone a suo carico – artt. 21 lett. a) TUF e 26-3° comma Reg. 11522/1998"*).

- Questo accertamento era già contenuto nella decisione del Tribunale, che ha rigettato la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno non perché la Banca non potesse essere giudicata inadempiente, bensì per la diversa ragione che gli inadempimenti contestati non erano gravi, perché la proposta di acquistare obbligazioni emesse dalla
- Parmalat di Lussemburgo piuttosto che della Parmalat italiana non avrebbe posto i coniugi al riparo dal rischio della perdita dell'investimento, giacché

"al di là della scarsa precisione dell'intermediario, l'interesse dei clienti era quello di acquistare obbligazioni genericamente riferibili alla "Parmalat" – né, atteso il notorio coinvolgimento di tutte le consociate Parmalat nel default, la specifica indicazione di una società veicolo anziché della società italiana appare motivo di concreto pregiudizio per gli attori" e

"... se anche la banca avesse più diligentemente chiesto al cliente la sua propensione al rischio, venduto obbligazioni della società italiana di Collecchio, ed avesse sottolineato che la formale emissione non era ancora avvenuta, ovvero avesse chiarito che era un titolo qualificato come speculativo, non per questo i clienti avrebbero evitato la perdita pressoché integrale dell'investimento".

Con questi argomenti il Tribunale ha espressamente voluto anche intendere che i coniugi non avevano offerto la prova del nesso di causalità tra gli inadempimenti della Banca e il pregiudizio da loro subito per effetto della intera perdita dell'investimento.

§. 6 - La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione delle regole di diritto che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova nella materia considerata. Le regole di diritto che disciplinano la materia hanno assunto un definitivo e per ora incontestato assetto. A norma dell'art. 23, comma 6, del t.u.f., "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". E' generalmente condivisa la regola sulla ripartizione dell'onere della prova: "l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010; Cass. sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012).

La ritenuta inadempienza della Banca rispetto agli obblighi di informazione non è da sola presupposto sufficiente per l'accoglimento delle domande formulate dai coniugio [REDACTED]. L'azione di risoluzione del contratto presuppone la prova dell'importanza e della gravità dell'inadempimento; ciò implica l'onere per l'investitore non soltanto di allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, ma anche quello di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni.

Sulla questione del nesso di causalità non è stata espressa dal primo giudice una mera valutazione di ordine generale ed astratto circa la opportunità o la rischiosità in assoluto di investimenti in obbligazioni Parmalat e circa la completezza delle informazioni date o sottaciute dalla Banca; è stata, invece, operata dal Tribunale una valutazione relativa, di ordine più limitato, inerente alla questione della *prova del nesso causale*. In questo esame e in tale valutazione il primo giudice ha tenuto conto del carattere marginale del rischio assunto dai signori [REDACTED] comparando l'entità dell'investimento Parmalat e considerando l'entità complessiva del *dossier titoli* degli attori, su cui l'operazione Parmalat poteva avere una incidenza, in termini percentuali, contenuta e tale da poter essere tranquillamente sopportata dagli attori in vista di un profittevole rendimento. Lo si ricava dall'argomentazione con cui il Tribunale ha ritenuto "l'adeguatezza dell'operazione, attesa l'entità dell'acquisto (€ 13.000,00 in relazione al patrimonio mobiliare degli attori complessivamente oltre € 52.000,00), e tenuto conto della non evidente rischiosità delle obbligazioni Parmalat all'epoca della loro negoziazione (gennaio 2001, ossia circa due anni prima del default)".

§. 7 - Gli elementi esposti consentono di aderire alla ricostruzione del Tribunale, il quale ha motivatamente escluso che l'operazione proposta dalla Banca potesse all'epoca apparire, in base agli argomenti riferiti, come altamente imprudente o azzardata.

Le argomentazioni svolte dal primo giudice non sono state infatti contrastate dagli appellanti con un sufficiente grado di specificità, come prescritto dall'art. 342 cod.proc.civ. Nel difetto di specifici motivi di impugnazione volti a contrastare il

fondamento logico-giuridico di tutte le argomentazioni del Tribunale l'accertamento e il giudizio valutativo del primo giudice non possono essere assoggettati a riesame.

Si deve dunque ritenere – aderendo in tutto alle argomentazioni del Tribunale - che, in una valutazione “ex ante”, possa presumersi – per tutte le motivazioni prima esposte - che i signori ██████ avrebbero ugualmente espresso il proprio consenso all'acquisto delle obbligazioni Parmalat (*perfezionato dagli attori il 30 gennaio 2001, in epoca ben antecedente al dissesto del Gruppo*) anche nel caso in cui la Banca avesse dato loro, con maggior completezza e rigore, tutte quelle informazioni a cui era obbligata e che a quell'epoca potevano essere fornite. Questo giudizio è sorretto dalla considerazione che – alla data dell'investimento del 30 gennaio 2001 - il rischio dell'acquisto appariva evenienza non probabile e compatibile con le finalità dei signori ██████ in vista di una non irragionevole differenziazione degli investimenti del loro patrimonio mobiliare, giustificata dall'aspettativa di rendimenti garantiti da società, che, a quella data, godeva di un credito anche internazionale, e da un prudente bilanciamento tra l'entità dell'acquisto dei titoli obbligazionari Parmalat e il complessivo ammontare del patrimonio mobiliare dei appellanti.

Come ha eccepito la Banca appellata, senza che sulle sue deduzioni gli appellanti abbiano preso posizione di contrasto, alla data della negoziazione contestata Banca Intesa non poteva essere a conoscenza della reale situazione del Gruppo Parmalat. Né Standard & Poor's, né gli analisti finanziari, né altre società di revisione e neppure la Consob avevano ravvisato segnali di pericolo o anomalie; e ancora nel settembre 2003 la stessa società che aveva emesso i titoli acquistati dai coniugi ██████ – Parmalat Finance Corp. BV - aveva emesso altre obbligazioni per complessivi 350 milioni di Euro, a cui era stato attribuito dalla Standard & Poor's il rating “BBB-“ vale a dire un rating di investimento con un giudizio di adeguata capacità di rimborso del debito: rating, questo, omogeneo con quello già attribuito dalla Standard & Poor's alle precedenti quindici emissioni obbligazionarie Parmalat, tra esse compresa quella oggetto delle quattro operazioni di acquisto di cui è causa. Ed è indicativa e probante la circostanza che tale valutazione fosse stata mantenuta fino al 9 dicembre 2003.

A siffatte condizioni la prospettata situazione di conflitto di interessi – denunciata dalla stessa Banca nell'ordine scritto di acquisto (*“e l'esecuzione ciononostante è espressamente autorizzata dal cliente”*) e la circostanza che il collocamento riguardasse titoli nella fase del “grey market” non avrebbero con ogni probabilità inciso sulla determinazione volitiva dei signori ██████, perché nessuno di questi dati poteva comunque far loro fondatamente temere che l'operazione di acquisto delle obbligazioni della Parmalat si risolvesse in una perdita totale dell'investimento, emergendo ancora all'epoca risultanze e opinioni di mercato qualificato, che alla Parmalat di Collecchio e alle sue partecipate e controllate continuavano ad attribuire un forte credito.

Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato. Le spese del processo seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 cod.proc.civ. e si liquidano a norma del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge e spese successive.

PER QUESTI MOTIVI



La Corte d'Appello di Milano, sezione prima civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'impugnazione proposta con citazione notificata il 22 ottobre 2010 da ~~Luigi Costantini Enrico Olimpia Fazio~~ contro la Banca Intesa San Paolo S.p.A., ogni altra istanza disattesa od assorbita, così provvede:

rigetta

l'appello proposto da ~~Luigi Costantini Enrico Olimpia Fazio~~ contro la sentenza n. 11784/2009 del 30 settembre 2009, depositata il 2 ottobre 2009, pronunciata tra le parti dal Tribunale di Milano, sentenza che conferma in ogni sua parte;

condanna

gli appellanti ~~Luigi Costantini Enrico Olimpia Fazio~~ a rifondere in solido tra loro alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. le spese del processo di questo grado, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2014

Il presidente estensore

Baldo Marescotti

Baldo Marescotti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Correna SERIC

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1^a SEZIONE CIVILE
GGGI

14 OTT. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Correna SERIC

IL CASO.it